

però crede di dover avvertire una cosa, cioè che quest'articolo, sia secondo la redazione del Senato o secondo la nostra, sarà illusorio, perchè, conservato l'affrancamento, non ci saranno più volontari di un anno.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone, d'accordo col Ministero, che l'articolo 1 rimanga sospeso, e sia rinviato alla Commissione per formularne una nuova redazione.

(È rinviato.)

Rimane ben inteso che l'onorevole Cerroti ha presentato degli emendamenti che...

CERROTI. Io voleva appunto la sospensione di questo articolo.

PRESIDENTE. Quando verrà la nuova redazione, la Camera delibererà sulla sua proposta, poichè la nuova forma può contenere anche il suo concetto.

« Art. 2. Sono abrogati i vari modi di esonerazione dal servizio militare concessi dal capo 3, titolo II, della legge organica 20 marzo 1854, ad eccezione della surrogazione di fratello e dell'affrancazione, come è regolata dalla presente legge. »

L'onorevole Fambri ha facoltà di parlare.

FAMBRI. Io era iscritto sul secondo articolo del progetto della Commissione, il quale ora verrebbe sostituito dal secondo articolo del progetto votato dal Senato. Per conseguenza la mia iscrizione, come quella per tutti gli articoli successivi, non regge più.

PRESIDENTE. L'onorevole Larussa ha facoltà di parlare.

LARUSSA. Farà sorpresa che da un banco di sinistra sorga una voce a combattere l'articolo 2 della presente legge, il quale abroga i vari modi di esonerazione dal servizio militare; ma non posso tacere essendo coscienza convinto che sarà fatale alle professioni, alle arti, all'agricoltura ed al commercio.

Volendo pure alla mia volta contribuire se sarà possibile, di conservarsi per questa parte la legge di leva del 1854 che ritengo giustissima concorrendo in essa i requisiti di protezione delle istituzioni militari, e di garanzia degli interessi della società civile, incomincio dall'osservare...

PRESIDENTE. Onorevole Larussa, dopo la votazione della Camera sull'ordine del giorno, mi pare che questa diventa una discussione oziosa.

LARUSSA. Mi permetto far notare all'onorevole signor presidente che secondo il mio modo di vedere, l'ordine del giorno come è compilato non porti di conseguenza l'accettazione dei singoli articoli della legge senza discuterli.

PRESIDENTE. Continui dunque onorevole Larussa.

LARUSSA. Ritornando sull'obbietto, non tralascio di manifestare alla Camera di essere poco soddisfatto della redazione dell'articolo in esame, non comprendendosi a prima vista la gravità dell'innovazione che apporta, limitandosi a citare il capitolo III ed il titolo II della

legge di leva che distrugge, e fermandomi sulla surrogazione ordinaria di cui è parola nella sezione 2^a del detto capitolo ricordo a me stesso che essa produce l'effetto di potere l'iscritto nella lista di leva presentare un altro in sua vece per servire nell'esercito.

Risulta dalla discussione avvenuta in quest'Aula che i sostenitori delle novità militari, con l'intendimento di aversi da ogni individuo reclutabile il servizio di persona, fare sparire i privilegi e migliorare l'esercito, si tengono fermi sul proposito di distruggere il modo di affrancazione con premio; ma io trovo che col sistema del volontariato e con quello dell'affrancazione col passaggio dalla prima alla seconda categoria si rende peggiore la condizione degli'iscritti sia che guardar si voglia dal lato di uguaglianza in faccia alla legge, sia dal lato finanziario.

La legge del 1854 stabilisce in modo preciso quali sono gli estremi che debbono concorrere per avere luogo la surrogazione ordinaria, e non lascia in balia del surrogato e del surrogante di determinarla, ma vuole che essa sia perfezionata davanti il Consiglio di leva o davanti il potere militare, a seconda che la surrogazione si faccia prima o dopo dell'assenso dell'iscritto.

Intesi dall'onorevole mio amico Serafini che la surrogazione pregiudica il servizio militare...

Voci. Molto!

LARUSSA. Ma altri onorevoli oratori si sono pronunciati in contrario, e sarei per domandare al prefato mio onorevole amico che mi indichi come può avvenire quello che ei sostiene.

Standosi alle disposizioni di legge, non si può avere pregiudizio sotto il rapporto militare, dappoichè fisicamente e moralmente il surrogante deve avere maggiori pregi del surrogato, e non si viene a risentire diminuzione di forza, avendosi sempre nei quadri l'effettivo colla surrogazione mediante il premio pagato.

Persistendo nel sostenere che la legge del 1854 è rigorosissima in quanto alle surrogazioni, debbo richiamare l'attenzione della Camera su di una circostanza, la quale sembrami di provare che mal non mi apponga. In effetti il pagamento del premio, che deve essere assicurato in beneficio del surrogante, è stato portato fino a lire 1200.

L'affrancazione di cui tratta la legge del 7 luglio 1866 non si può ottenere nell'attualità senza versare nella cassa militare la somma di lire 3200. La differenza fra le due cifre è significativa.

Ebbene, o signori, è da tenersi presente che risulta dalla relazione dell'onorevole generale Torre sui risultati della leva della classe del 1848 di essersi avute sole *centocinquantasei* surrogazioni ordinarie, e numero *millecentoquarantaquattro* di depositi per affrancamenti.

La ragione di questa differenza fra i risultati dei due modi di esonerazione dal servizio militare deriva